



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA
Deliberazione N. **4**
In data **07/02/2018**

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **Modifica art.36 regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12, legge 7 agosto 1990, n.241).**

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di Febbraio alle ore 10:10 convocato come da avvisi scritti in data 31/01/2018 prot. n° 2061 consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Avv. Francesco Oliverio in sessione Ordinaria aperta di I^a convocazione, il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
FROSINA GREGORIO GIUSEPPE	Sindaco	X	
RUGGIERO SILVANA	Consigliere	X	
SPOLETI MICHELANGELO	Consigliere	X	
MACERI FELICE	Consigliere	X	
ZOCALI CONCETTA	Consigliere	X	
ROMEO MARIO	Consigliere	X	
RANDAZZO ANGELA	Consigliere	X	
MACERI ANNUNZIATINA	Consigliere	X	
MAIORANA FRANCESCO ANTONIO	Consigliere	X	
IANNI' ROSA	Consigliere	X	
DOMINICI ROCCO	Consigliere	X	
OLIVERIO FRANCESCO	Consigliere	X	
PISTOLESI ADONE	Consigliere	X	
PARRELLO SANTA	Consigliere	X	
SALERNO DANIELA	Consigliere	X	
ORIANA GIOVANNI	Consigliere	X	
BAGNATO VINCENZO	Consigliere	X	

Presenti n. **17** Assenti n. **0**

Assiste il Segretario Comunale del Comune DOTT. GUGLIELMO GIAN PIETRO.

Il Presidente constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di N. 17 su N. 17 consiglieri assegnati al comune e su N. 16 consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è regolare a termini dell'art. 38 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000,

dichiara aperta la seduta

ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona sulla problematica la Presidente della 1^a Commissione Consiliare permanente, Cons. Maceri Annunziatina, la quale fa presente che la proposta in esame è stata avanzata per adeguare il regolamento al disposto del Decreto Legislativo n. 117/2017 che disciplina il terzo settore. Trattasi quindi, di un'operazione tecnica sulla quale il civico consesso è chiamato ad esprimersi.

Il Cons. Pistolesi:

E' necessario ricevere delucidazioni per garantire quella trasparenza che è dovuta alla cittadinanza ed a tutte le associazioni che potrebbero produrre istanze in merito. Vorremmo conoscere se esiste già un elenco di immobili pubblici, locali che l'Amministrazione ha in animo di destinare allo scopo. L'Amministrazione Comunale, in particolare, dovrebbe chiarire se ha già qualche idea per i locali dell'ex mattatoio comunale, "Villa De Leo" in Pellegrina, e su alcuni locali della Scuola di Porelli. Tutte le varie associazioni devono avere pari opportunità e poter eventualmente accedere ai benefici sulla base di regole precise che valgono per tutti. Su tale principio l'Amministrazione deve assumere specifico impegno pubblico.

La Cons. Maceri Annunziatina:

L'Amministrazione è disponibile ad esaminare qualsiasi proposta che verrà presentata alla 1^a Commissione Consiliare permanente che è la sede preposta per la discussione nel merito. L'intero regolamento va armonizzato al fine di recepire lo spirito della nuova normativa. Per quanto concerne la parità delle varie associazioni va rilevato che l'art. 71 del citato decreto n. 117/2017 fa riferimento alle associazioni che presentano determinate caratteristiche. E' previsto un apposito registro unico delle associazioni del terzo settore a cui è necessario iscriversi, avendo le caratteristiche richieste.

Il Cons. Pistolesi chiede di sapere se i criteri per l'eventuale assegnazione di locali saranno stabiliti in seno alla Commissione Consiliare.

La Cons. Maceri Annunziatina risponde affermativamente ed aggiunge che in sede di Commissione è necessario armonizzare l'intera materia anche al fine di evitare disuguaglianze.

L'Ass. Ruggiero risponde al Cons. Pistolesi dicendo che l'area dell'ex mattatoio comunale è interessata da un progetto Social Housing presentato dall'Amministrazione presso la Regione Calabria, per il valore di un milione di Euro a fondo perduto, che prevede un centro diurno per disabili adulti e un "Dopo di Noi" per otto persone. Si è in attesa di conoscere se tale progetto verrà finanziato.

Il Cons. Oriana chiede di sapere come mai l'opera non è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche.

L'Ass. Ruggiero replica dicendo che non può essere inserita se prima non viene approvata dalla Regione Calabria.

Il Cons. Pistolesi:

L'Amministrazione Comunale aveva il dovere, su una problematica così importante, di avvisare tempestivamente la cittadinanza e le forze politiche e non comunicare il tutto a fatto compiuto.

Il Cons. Maiorana:

Sul tema è stato fatto un apposito convegno. Sulla materia in trattazione la legge nazionale è chiara ed è necessario armonizzare l'intero regolamento comunale.

L'Ass. Ruggiero:

Nessuno ha voluto nascondere alcunchè e la delibera di indirizzo al competente ufficio per la partecipazione al bando, con l'individuazione dell'area, è stata affissa all'albo pretorio. La scelta per la finalità, tra l'altro, è avvenuta in un contesto di Ambito 14, dal momento che nel territorio manca un centro per disabili adulti.

Il Cons. Pistolesi:

Il mio non è un discorso che può toccare le sensibilità che sono di tutti, nessuno escluso, ma si rifà ad una questione di metodo, di conoscenza e nulla più, fermo restando il massimo rispetto per i disabili. Sarebbe stato doveroso investire pubblicamente la cittadinanza e non limitarsi ad affiggere l'atto deliberativo all'albo pretorio.

Il Cons. Oriana:

Ci sfugge al momento l'atto deliberativo richiamato e chiediamo indicazioni in merito.

Indi, esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 7 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che disciplina la potestà regolamentare conferita ai Comuni “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto”;

Considerato che l'art. 12 della legge n. 241 del 1990 prevede che: “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

Precisato che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 28.05.2015 è stato approvato il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati (art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241);

Visto l'art. 71, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, il quale dispone che: “Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.”

Visto l'art. 93, comma 4, del medesimo D. Lgs. n. 117 del 2017, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari”;

Ritenuto di recepire tali norme nel vigente regolamento comunale, prevedendo dopo l'art. 36 dello stesso un nuovo articolo 36 bis, a norma del quale:

“Art. 36 bis Concessione in comodato a soggetti del Terzo settore a norma dell'art. 71, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In applicazione dell'art. 71, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” possono essere concessi in comodato beni immobili di proprietà dell'Ente, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, come definiti dal medesimo D. Lgs. n. 117 del 2017, ad eccezione delle imprese sociali, che perseguono le finalità dell'art. 6 del presente regolamento, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

La concessione in comodato avviene facendo applicazione delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento agli articoli 32, 33, 34, 35, 38 e 39.

L'Unità Organizzativa Complessa competente in materia di Demanio e Patrimonio disporrà i controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 117 del 2017, necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari”.

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce, tra l'altro, al Consiglio Comunale la competenza ad approvare i regolamenti;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 2012;

con 15 voti favorevoli, nessuno contrario e 2 astenuti (Oriana e Bagnato), resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto, che si intendono qui integralmente trascritte;
2. di recepire le norme del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, citate in premessa, nel vigente regolamento comunale, prevedendo dopo l'art. 36 dello stesso un nuovo articolo 36 bis, a norma del quale:

“Art. 36 bis Concessione in comodato a soggetti del Terzo settore a norma dell'art. 71, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In applicazione dell'art. 71, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” possono essere concessi in comodato beni immobili di proprietà dell'Ente, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, come definiti dal medesimo D. Lgs. n. 117 del 2017, ad eccezione delle imprese sociali, che perseguono le finalità dell'art. 6 del presente regolamento, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

La concessione in comodato avviene facendo applicazione delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento agli articoli 32, 33, 34, 35, 38 e 39.

L'Unità Organizzativa Complessa competente in materia di Demanio e Patrimonio disporrà i

controlli amministrativi e contabili di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 117 del 2017, necessari a verificarne il corretto utilizzo da parte dei beneficiari”.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Francesco Oliverio
GUGLIELMO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIAN PIETRO

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica (Art. 49 D.Lg. 267/2000)
Lì 01/02/2018
F.to Dott. GUGLIELMO GIAN PIETRO

Il sottoscritto responsabile dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo in data per rimanervi affissa consecutivamente a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ROSARIO DIMAIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ,
decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione presso l'albo pretorio, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
D.Lgs. 267/2000

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIAN PIETRO GUGLIELMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bagnara Calabria, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. GIAN PIETRO GUGLIELMO)
